



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 17 maggio 2021 n.90

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 55, comma 1, della Legge 24 dicembre 2018 n.173;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.30 adottata nella seduta del 10 maggio 2021;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICA ALLA LEGGE 23 FEBBRAIO 2006 N. 47 E SUCCESSIVE MODIFICHE – LEGGE SULLE SOCIETÀ

Art. 1

*(Modifica all'articolo 1, comma 1, lettera 11 bis) della Legge 23 febbraio 2006 n.47
e successive modifiche)*

1. L'articolo 1, comma 1, lettera 11 bis) della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“11 bis) per “Professionista Abilitato”, il soggetto iscritto nella Repubblica di San Marino all'Albo degli Avvocati e Notai o all'Albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili.”.

Art. 2

*(Modifiche all'articolo 1, commi 3 e 4, della Legge 23 febbraio 2006 n.47
e successive modifiche)*

1. L'articolo 1, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

“3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 della Legge 5 ottobre 2011 n.159, la Certificazione può essere sostituita da dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 9) del presente articolo resa dal medesimo interessato o, con riferimento a persona giuridica, dal suo legale rappresentante, con le forme e sotto le comminatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e 24 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 oppure con dichiarazione giurata autenticata da Notaio.

2. L'articolo 1, comma 4, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“4. La Certificazione, in originale o in copia conforme, può essere formata anche in lingua inglese ovvero in altra lingua purché corredata di traduzione in lingua italiana asseverata avanti la competente Autorità Sammarinese e deve recare una data ricompresa tra quella di stipulazione

dell'atto costitutivo della società o di acquisto della partecipazione sociale ed i sei mesi a questa antecedenti.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 6

(Registro delle società)

1. E' istituito il Registro delle Società, tenuto con strumenti informatici, presso l'Ufficio Attività Economiche, per l'iscrizione dei seguenti dati di ciascuna società:

- a) estremi dell'atto costitutivo e del nulla-osta del Congresso di Stato, ove richiesto da leggi speciali, e degli eventuali successivi provvedimenti di autorizzazione o revoca delle medesime;
- b) sede sociale e sue successive eventuali variazioni;
- c) capitale sociale sottoscritto e versato, e sue eventuali variazioni;
- d) generalità dei soci con indicazione della percentuale o della somma del capitale sociale posseduta;
- e) oggetto sociale e sue successive eventuali modificazioni;
- f) generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati dai liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;
- g) data di approvazione del bilancio;
- h) estremi dei provvedimenti concernenti eventuali trasformazioni, fusioni o scissioni;
- i) provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della società, la concessione di moratorie ovvero l'apertura di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l'Autorità giudiziaria ritenga utile far annotare;
- j) esistenza del socio unico;
- k) esistenza di pegno sulle partecipazioni delle società stesse;
- l) esistenza di sequestri o di pignoramenti sulle partecipazioni.

2. Le iscrizioni nel registro dei dati di cui al comma 1 sono eseguite dall'Ufficio Attività Economiche entro 10 giorni dalla data di ricevimento, su apposita istanza:

- del Notaio per gli atti che richiedono la presenza dello stesso;
- di un Professionista Abilitato di cui all'articolo 1 ovvero degli amministratori o dei liquidatori della società per gli ulteriori atti; sotto la propria responsabilità in ordine alla sussistenza dei requisiti formali e sostanziali nonché degli adempimenti previsti per legge o da norme speciali.

3. Per ottenere l'iscrizione della società nel Registro devono comunque essere depositate presso l'UAE la Certificazione relativa ai soci, amministratori, sindaci, soggetti esterni incaricati della revisione, nominati in sede di costituzione della società.

4. Il deposito presso l'UAE della Certificazione di coloro che ricoprono le cariche sociali, nonché del soggetto esterno incaricato della revisione eventualmente nominato, deve essere effettuato in caso di conferma nell'incarico ovvero di sostituzione ed è condizione per ottenere l'iscrizione nel Registro.

5. Ove per l'assunzione della carica sociale sia richiesta l'iscrizione ad albi od ordini professionali o registri speciali, dovrà comunque essere depositata presso l'UAE anche l'attestazione di iscrizione rilasciata dall'organismo preposto alla tenuta dell'Albo o del Registro se non iscritto a San Marino.

6. Amministratori, sindaci, revisori, società di revisione, nella relazione annuale al bilancio di rispettiva competenza oppure in allegato ad essa devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, la permanenza in capo ai medesimi delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla Legge per l'assunzione della carica.

7. Tutti gli atti, i documenti e i certificati di cui è prescritto il deposito presso l'Ufficio Attività Economiche sono trasmessi tramite raccomandata elettronica (Tnotice) al dedicato domicilio digitale, depositati e comunicati, da un Professionista Abilitato di cui all'articolo 1 incaricato dagli amministratori o dai liquidatori in formato PDF o PDF/A.
8. In caso di procedura di competenza del Commissario della Legge l'Ufficio Attività Economiche trasmette gli atti della società al Tribunale che sono restituiti all' UAE una volta terminata la procedura.
9. Il provvedimento del Commissario della Legge oggetto di iscrizione nel Pubblico Registro è notificati a tal fine all'UAE.
10. Le modifiche dei dati di cui al comma 1, fintanto che non siano iscritti nel Registro, non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che costoro ne fossero a conoscenza.
11. Il Registro è pubblico e chiunque può prenderne libera visione.
12. E' consentita la visualizzazione on line del Registro ai soggetti vigilati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche nonché ai Professionisti Abilitati e ad altri soggetti che vengano indicati in apposito regolamento approvato dal Congresso di Stato.
13. Gli atti contenuti nel Registro sono dati in visione ai Professionisti Abilitati e ad altri soggetti che vengano indicati in apposito regolamento approvato dal Congresso di Stato.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 9 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 9 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 9

(Oggetto sociale)

1. L'oggetto sociale deve essere lecito, possibile e determinato.”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 10 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 10 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 10

(Conferimenti e versamenti)

1. Nelle Società di capitali il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale.
2. Qualora lo statuto non preveda diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro.
3. Almeno la metà dei conferimenti del capitale sociale iniziale della società devono essere effettuati entro centoventi giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro e, se in denaro, versati presso un istituto di credito sammarinese. In caso di costituzione della società con atto unilaterale, tutti i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati entro i centoventi giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro.”.
4. L'avvenuto versamento dei conferimenti è attestato da una dichiarazione resa dal legale rappresentante entro trenta giorni dal versamento con le forme e sotto le comminatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e 24 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 ovvero con dichiarazione giurata autenticata da Notaio, ed iscritto entro i successivi dieci giorni dal ricevimento della dichiarazione medesima.

5. In ogni caso, il versamento di tutti i conferimenti deve essere richiesto dagli amministratori ed effettuato entro i tre anni successivi all'iscrizione della società nel Registro.
6. La mancata effettuazione del versamento dei conferimenti nei termini ivi previsti è causa di scioglimento della società e si deve procedere alla liquidazione, fermo quanto previsto al successivo articolo 11. In caso di inerzia degli amministratori, la liquidazione può essere disposta d'ufficio. Il Commissario della Legge, a tal fine, assegna preventivamente agli amministratori un termine non superiore a sessanta giorni per depositare la documentazione attestante l'effettuazione dei conferimenti, ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l'adozione delle deliberazioni all'uopo necessarie.
7. Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti i beni suscettibili di valutazione economica, ma non prestazioni di opera o servizi o diritti personali di godimento. Tali conferimenti debbono comunque essere dichiarati contestualmente alla stipulazione dell'atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.
8. Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore.
9. Per i beni conferiti il socio è tenuto alle stesse obbligazioni cui sarebbe stato tenuto se li avesse venduti.
10. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di un professionista iscritto ad un albo professionale sammarinese. La relazione giurata non può essere redatta da chi versi nelle cause di ineleggibilità previste per i sindaci dall'articolo 60. La relazione deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari al valore per cui è stato conferito. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.
11. Ciascun socio, oltre al conferimento da effettuarsi in conformità dell'atto costitutivo o della delibera di aumento di capitale, è debitore verso la società dell'esecuzione delle prestazioni accessorie non consistenti in denaro. Lo statuto determina il contenuto, la durata, le modalità e il compenso per tali prestazioni, e stabilisce particolari sanzioni in caso di inadempimento. Le partecipazioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori, e se si tratta di azioni, queste devono essere nominative. Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, gli obblighi che precedono non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.
12. Nelle società di persone il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale, in difetto si presume che i soci siano obbligati a conferire, in misura eguale tra loro, quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 12 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 12, comma 4, lettera c), della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:
“c) il capitale sociale non risulti interamente versato entro il termine di centoventi giorni dalla data di iscrizione del Registro delle società, costituita con atto unilaterale o nel termine di centoventi giorni dalla data di successiva riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un solo soggetto.”.

Art. 7

(Modifica dell'articolo 20 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 20, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 20
(Iscrizione nel Registro)

1. Il Notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della società, verificato l'adempimento delle condizioni previste dalla Legge, deve depositare copia conforme presso UAE entro quindici giorni dalla data di registrazione dell'atto, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dalla legge.
2. Il deposito dell'atto costitutivo deve essere corredato da istanza del Notaio che richiede l'iscrizione nel Registro.
3. Se il Notaio non provvede al deposito nel termine su indicato, ciascun socio o amministratore può incaricare, a spese della società, altro Notaio.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 22 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 22, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:
“1. Le deliberazioni che modificano lo statuto devono risultare da atto pubblico; il notaio rogante, entro quindici giorni dalla data di registrazione dell'atto, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla Legge, richiede l'iscrizione nel Registro depositando copia conforme dell'atto completo di eventuali documenti e/o autorizzazioni ove esistenti nei modi di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n.47.”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 26 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 26, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:
“2. Il Notaio che ha ricevuto l'atto di cui al comma 1 e ne ha autenticato le firme deve depositare presso UAE, entro quindici giorni dalla data di registrazione, copia autentica del relativo atto e disporre l'iscrizione delle mutate generalità dei soci con indicazione della percentuale o della somma del capitale sociale posseduta secondo le modalità previste all'articolo 6, comma 7. È nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 28 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 28, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:
“3. Il Notaio che ha ricevuto l'atto di cui al comma 1 o ne ha autenticato le firme deve depositare presso UAE, entro quindici giorni dalla data di registrazione, copia autentica del relativo atto e disporre l'iscrizione delle mutate generalità dei soci con indicazione della percentuale o della somma del capitale sociale posseduta secondo le modalità previste all'articolo 6, comma 7. È nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.”.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 31 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 31, comma 6, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

“6. Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all’emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel Registro una dichiarazione resa dal legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e 24 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 ovvero avanti un Notaio, ove venga attestato l’aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.”.

Art. 12

(Modifiche all’articolo 44 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L’articolo 44, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

“1. L’assemblea è convocata dagli amministratori della società mediante l’invio di lettera raccomandata, ordinaria o elettronica, ai soci presso il domicilio eletto almeno otto giorni prima dell’adunanza.”.

2. L’articolo 44, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“2. Lo statuto stabilisce le norme che regolano le formalità e il funzionamento dell’assemblea ivi comprese le modalità di votazione nonché, anche in deroga al comma 1, le procedure di sua convocazione per le quali può prevedere che la stessa avvenga mediante avviso affisso ad valvas presso l’Ufficio Attività Economiche almeno otto giorni prima dell’adunanza ad istanza del Professionista Abilitato incaricato dagli amministratori mediante deposito allo sportello.”.

3. È abrogato il numero 3 dell’articolo 44, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.

Art. 13

(Modifiche all’articolo 72 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L’articolo 72, comma 5, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

“5. I libri indicati nel precedente comma debbono essere conservati nella sede della società per tutta la durata della stessa in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti. È comunque ammesso il deposito di tali libri e dei libri e dei documenti previsti ai precedenti commi 1 e 2, presso lo studio di un Avvocato e Notaio o Dottore Commercialista o Esperto Contabile, iscritto all’Albo professionale. Il depositario dei libri è comunque obbligato ad esibirli agli organi giudiziari, amministrativi e di controllo a semplice loro richiesta. Qualora i libri non siano tenuti presso la sede della società si deve inviare dichiarazione del luogo di tenuta con istanza di deposito agli atti della società. La mancata dichiarazione dà luogo all’applicazione della sanzioni di cui all’articolo 18 del presente decreto delegato.”.

Art. 14

(Modifiche all’articolo 90 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L’articolo 90, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

“3. Il progetto di fusione è depositato presso la sede sociale e presso l’Ufficio Attività Economiche per l’iscrizione nel Registro con contestuale allegazione del progetto medesimo di cui ogni interessato può prenderne visione.”.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 98 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 98, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

“2. L'iscrizione nel Registro dell'atto di fusione è eseguita, entro quindici giorni dalla registrazione dello stesso, e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla data della sua stipula, a cura e sotto la responsabilità del Notaio che ha ricevuto l'atto stesso, secondo le modalità dell'articolo 6, comma 7. L'iscrizione dell'atto di fusione relativo alla società risultante dalla fusione stessa o di quella incorporante non può precedere quelle relative alle altre società partecipanti alla fusione.”.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 103 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 103, comma 5, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

“5. Il progetto di scissione è depositato presso la sede sociale e presso l'Ufficio Attività Economiche per l'iscrizione nel Registro con contestuale allegazione del progetto medesimo di cui ogni interessato può prenderne visione.”.

Art. 17

(Sanzioni)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 5 della Legge 7 giugno 2010 n.98 e successive modifiche si applicano anche al mancato rispetto degli obblighi di deposito previsto dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.

Art. 18

(Norme sulle società immobiliari e sugli autonoleggi)

1. Il termine per il versamento del capitale sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato 25 giugno 2007 n.77 e all'articolo 5, comma 2, lettera b) del Decreto Delegato 1 giugno 2011 n.94 è fissato in centoventi giorni.

Art. 19

(Unificazione del Registro delle Società e del Registro delle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico)

1. Il Registro delle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico, previsto dall'articolo 7 del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101, e il Registro delle Società, previsto dall'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, sono unificati.

2. Per le “Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico” dovrà essere dato atto nel Registro delle Società che le stesse sono ad uopo qualificate ai fini di poter accedere ai benefici.

3. Nel Registro delle Società viene riportata per ogni Impresa ad Alto Contenuto Tecnologico la seguente dicitura, in base al periodo agevolato in cui la medesima si trova:

- a) SUT I;
- b) SUT II;
- c) SAT.

Il cambio di livello deve essere autorizzato dalla San Marino Innovation S.r.l. e depositato agli atti della Società.

4. Le imprese già iscritte nel Registro delle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico, previsto dall'articolo 7 del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101, verranno, automaticamente e ad opera dell'Ufficio Attività Economiche, radiate da tale registro con la dicitura "radiazione per trasferimento ad altro Registro" e iscritte contemporaneamente nel Registro delle Società con una nuova numerazione.

Art. 20
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il Titolo I del Decreto Delegato 2 agosto 2019 n. 118 ad eccezione dell'articolo 1, comma 1 così come modificato dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 maggio 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini